



Consiglio Regionale della Campania

Allegato 2)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL / DDL N. non ancora assegnato

PRIMO/A FIRMATARIO/A PDL Raffaele Aveta

TITOLO Interventi per la mobilità dei pazienti oncologici ai fini dell'accesso ai trattamenti terapeutici

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge è finalizzata a favorire l'accesso ai trattamenti terapeutici dei pazienti oncologici mediante l'istituzione di un servizio di trasporto dedicato verso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione Campania. Il servizio è rivolto ai pazienti che, in ragione delle proprie condizioni di salute, necessitano di supporto per gli spostamenti necessari all'accesso alle cure.

Sotto il profilo finanziario, la proposta prevede l'istituzione di un Fondo regionale destinato al finanziamento del servizio di trasporto e degli eventuali rimborsi delle spese di trasporto, nel rispetto dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione disciplinati dalla proposta di legge.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata in via prudentiale, tenendo conto della platea dei potenziali beneficiari, della frequenza media dei trattamenti terapeutici, del costo medio dei servizi di trasporto e delle forme di compartecipazione alla spesa previste per i beneficiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a euro 30.000.

Per il finanziamento degli interventi è autorizzata una spesa pari a euro **3.000.000** per ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.



Consiglio Regionale della Campania

Sezione 2)

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Sì/No)	STIMA ONERI (VALORE IN €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	No	-	L'articolo reca disposizioni di carattere definitorio e individua le finalità generali della proposta di legge, nonché l'ambito di applicazione degli interventi previsti. Le disposizioni non determinano oneri diretti a carico del bilancio regionale, avendo natura programmatica, definitoria e di indirizzo.
2	No	-	L'articolo individua i beneficiari del servizio di trasporto e disciplina l'eventuale estensione del servizio all'accompagnatore, quando la sua presenza sia attestata come necessaria. Le disposizioni non determinano oneri autonomi, in quanto gli eventuali costi derivanti dall'erogazione del servizio sono ricompresi nella quantificazione degli oneri riferita all'articolo 4.
3	No	-	L'articolo disciplina i requisiti e il procedimento per l'accesso al servizio, prevedendo la presentazione della richiesta, la certificazione medica, la verifica dei requisiti da parte dell'Azienda sanitaria locale, i termini per l'autorizzazione e le modalità di rinnovo automatico dell'accesso al servizio. Le attività previste sono svolte dalle Aziende sanitarie locali nell'ambito delle ordinarie funzioni amministrative e non determinano oneri autonomi, essendo gli eventuali costi del servizio ricompresi nella quantificazione di cui all'articolo 4.
4	Sì	3.000.000,00	L'articolo disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasporto dei beneficiari e prevede, in via residuale, il rimborso, totale o parziale, delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate. La quantificazione degli oneri è stata effettuata in via prudenziale considerando una platea potenziale di circa 4.200 beneficiari annui, una media di 10 trasporti per beneficiario e un costo medio unitario stimato in euro 70 per trasporto, tenuto conto dei requisiti di accesso previsti dalla proposta di legge e delle forme di compartecipazione alla spesa per i beneficiari con ISEE superiore a euro 30.000. L'onere annuo è pertanto determinato in euro 3.000.000,00.



Consiglio Regionale della Campania

5	No	-	L'articolo demanda alla Giunta regionale l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'organizzazione e all'erogazione del servizio. Le attività previste sono svolte nell'ambito delle ordinarie funzioni di programmazione e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6	Sì	Vedi totale	L'articolo istituisce il Fondo regionale per il trasporto dei pazienti oncologici e individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge. La relativa quantificazione è riportata con riferimento all'articolo 4.
7	No	-	Entrata in vigore della legge.
Totale Oneri		€ 3.000.000,00 (per ciascun anno del triennio 2026-2028)	



Consiglio Regionale della Campania

Sezione 3)

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2026-2028

Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	corrente ☒	conto capitale ☐	
TIPOLOGIA SPESA	annuale ☐	pluriennale ☒	
	obbligatoria ☐	non obbligatoria ☒	
STANZIAMENTO	Anno 2026	Euro 3.000.000,00	
	Anno 2027	Euro 3.000.000,00	
	Anno 2028	Euro 3.000.000,00	
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione	Programma	Titolo
	20	3	1

MODALITÀ DI COPERTURA		
Risorse presenti in fondi speciali	Prelevamento	Euro 3.000.000,00
	Missione 20, Programma 3, Titolo 1	annui
	Incremento	Euro 3.000.000,00
	Missione 13, Programma 7, Titolo 1	annui
	Stanziamento complessivo	Euro 9.000.000,00



Consiglio Regionale della Campania

Sezione B)

Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

Non previste.

Sezione C)

In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa

Non previste.